figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

FIGISC ANISA NEWS 06/2018 07.05.2018

e-FATTURA: FIGISC E FNAARC CHIEDONO LA PROROGA DI DECORRENZA



Le due Federazioni aderenti a Confcommercio auspicano “una proroga dei termini e propongono una partenza a doppio binario fino a gennaio 2019 per dare modo agli impianti di distribuzione stradale e agli agenti di commercio di prepararsi adeguatamente per gestire al meglio questa rilevante innovazione tecnologica senza gravare in termini di operatività veloce sia sull’utenza privata che su quella d’impresa”.

IN QUESTO NUMERO

FATTURA ELETTRONICA; AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE

L’Agenzia delle Entrate, in data lunedì 30 aprile, ha emanato le regole per la fatturazione elettronica tra i soggetti privati….

CIRCOLARE DELLE ENTRATE – FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEDUCIBILITÀ

Circolare N. 8 /E – 30 aprile 2018 Premessa Con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare…

FIGISC ANISA NEWS 06/2018

SOMMARIO

e-FATTURA: FIGISC E FNAARC CHIEDONO LA PROROGA DI DECORRENZA
7 maggio 2018

FATTURA ELETTRONICA; AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE
7 maggio 2018

CIRCOLARE DELLE ENTRATE – FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEDUCIBILITÀ
7 maggio 2018

AUTOSTRADE: TUTTI I NUMERI DELLA CRISI (4)
7 maggio 2018

ANDAMENTO DEI PREZZI NEL MESE DI APRILE
7 maggio 2018

Scarica

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

e-FATTURA: FIGISC E FNAARC CHIEDONO LA PROROGA DI DECORRENZA

— 7 maggio 2018



Dal primo luglio scatterà l'obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburanti. FIGISC e FNAARC chiedono più tempo per dare modo agli impianti di distribuzione stradale e agli agenti di commercio di prepararsi adeguatamente.

Dal prossimo primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, non potrà più essere usata la scheda carburante ma scatterà l'obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburante. Secondo **MAURIZIO MICHELI**, presidente di **FIGISC-Confcommercio** (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali) e **ALBERTO PETRANZAN**, presidente **FNAARC–Confcommercio** (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), questo provvedimento (previsto dal comma 917 dell'articolo 1 della legge 205/2017) creerà enormi difficoltà operative.

Il perché è presto detto: interessando una platea di milioni d'imprese grandi e piccole, a fronte di circa 21mila stazioni distribuite sul territorio nazionale, verrebbe congestionata l'attività degli impianti, soprattutto in un periodo, quello dell'esodo estivo, con inevitabili criticità anche per gli automobilisti.

FNAARC, in particolare, ricorda che giornalmente sulle strade italiane si muovono oltre 250mila agenti di commercio, che percorrono 500mila chilometri ogni anno, con conseguente notevole utilizzo di carburante. Dal primo luglio, quindi, con l'abolizione della "*carta carburante*", tutte le stazioni di servizio in Italia dovranno essere pronte a gestire un incremento esponenziale della fatturazione che, oggi, riguarda invece solo alcune specifiche transazioni verso taluni soggetti passivi Iva.

Un aggravio – proseguono **FNAARC** e **FIGISC** – che "*non potrà nemmeno giovarsi degli attuali sistemi tecnici di produzione e validazione di ogni singola* e-fattura*, anche quelli tecnologici attraverso* app*, che prevedono tempi difficilmente conciliabili con l'operatività delle stazioni carburanti*".

Per questo le due Federazioni aderenti a **CONFCOMMERCIO**, "*pur condividendo lo spirito del provvedimento e confermando la collaborazione a questa iniziativa di contrasto all'evasione fiscale*", auspicano "***una proroga dei termini e propongono una partenza a doppio binario fino a gennaio 2019 per dare modo agli impianti di distribuzione stradale e agli agenti di commercio di prepararsi adeguatamente per gestire al meglio questa rilevante innovazione tecnologica senza gravare in termini di operatività veloce sia sull'utenza privata che su quella d'impresa***".

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

FATTURA ELETTRONICA; AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE

— 7 maggio 2018



L'Agenzia delle Entrate, in data lunedì 30 aprile, ha emanato le regole per la fatturazione elettronica tra i soggetti privati. Il provvedimento fissa le modalità per gli adempimenti della *e-fattura* che, come stabilito dalla legge di Bilancio per il 2018, avrà decorrenza dal 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pubblica Amministrazione e successivamente, dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni.

Il direttore ha inoltre emanato la Circolare n. 8/E, con cui vengono forniti dei chiarimenti sui quesiti posti dagli operatori nel corso degli incontri di coordinamento a livello ministeriale.

L'Agenzia sostiene che metterà a disposizione un servizio *web* e una *app* specificamente dedicata, in modo da consentire al soggetto emittente della fattura elettronica anche l'acquisizione "*in automatico*" dei dati identificativi del cessionario (acquirente) e l'indirizzo telematico tramite un *QR-code* reso disponibile dall'Agenzia per tutte le partite Iva nell'area autenticata del sito *internet*.

Semplificazioni sono indicate anche in materia di conservazione delle fatture, in base alle quali la stessa Agenzia delle Entrate, su apposita richiesta, può assumere il ruolo di "*custodire*" i documenti elettronici per conto degli operatori economici; e così pure sui meccanismi di recapito, con un servizio *web* gratuito che consentirebbe di registrare l'indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

In sintesi, i punti principali del provvedimento regolatorio sono così riassunti:

Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica

– Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti o resi disponibili in via gratuita dall'Agenzia delle entrate (mediante una procedura *web*, una *app* ed un *software* specifico da installare su *personal computer*) o con *software* ordinariamente reperibili sul mercato. Le e-fatture, che transiteranno in sicurezza tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le medesime procedure *web* e *app* prima citate; in alternativa a questo percorso, previo un accreditamento al SdI, possono essere inviate tramite un "*web service*" o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di positivo superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una "*ricevuta di consegna*" del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito "*semplificato*" per consumatori finali e piccole partite Iva

– Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale che si identifichi come un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, o dell'IVA agricola, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "*Codice Destinatario*", con un codice convenzionale, e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un'apposita area *web* riservata dell'Agenzia delle Entrate. A tale semplificazione potrà adire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali *standard* per la ricezione (Pec, *web service*, Ftp), cercando e reperendo le fatture nell'apposita area *web* riservata dell'Agenzia.

Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate

– I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, ossia stabiliti e/o identificati nel territorio nazionale, potranno conservare elettronicamente le e-fatture e le eventuali note di variazione, sia trasmesse che ricevute, attraverso il Sistema di interscambio, mediante utilizzo di apposito servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia. L'Agenzia, con tale finalità, metterà a disposizione un servizio di ricerca, consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute, all'interno di un'area appositamente riservata del proprio sito.

Sicurezza dei dati

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

– Tutte le modalità di trasmissione saranno circuitate attraverso protocolli sicuri su rete *internet*, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. La consultazione degli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed infine autorizzazione dei soggetti abilitati ad avervi accesso, di tracciatura degli accessi effettuati, con identificazione temporale e tipologica delle operazioni svolte.

Il testo dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di regole tecniche e di specifiche tecniche é consultabile e scaricabile in formato pdf cliccando col* mouse *sui seguenti titoli:

entrate regole tecniche

entrate specifiche tecniche

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

CIRCOLARE DELLE ENTRATE – FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEDUCIBILITÀ

— 7 maggio 2018

Circolare N. 8 /E – 30 aprile 2018

Premessa

Con l'intento di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l'adempimento spontaneo, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. "*legge di bilancio 2018*") ha introdotto nel nostro ordinamento un'articolata serie di novità.

Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (cfr. l'articolo 1, comma 916, della medesima legge). Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «*cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori*», nonché per «*prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica*» (così l'articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della legge di bilancio 2018).

Sempre nell'ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA (si veda l'articolo 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale vi ha provveduto, ad ora, con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

Con la presente circolare vengono forniti i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonché si fa un primo cenno in merito all'ambito applicativo delle misure dettate in merito ai contratti d'appalto, rinviando ad un successivo documento di prassi i chiarimenti sull'argomento.

1 Cessione di carburanti e documentazione della stessa

Alle regole di documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei soggetti passivi IVA – da intendersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel prosieguo "*decreto IVA*") e, quindi, come 4 comprensive di tutti «*gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento*» – la legge di bilancio 2018 dedica diverse disposizioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 917 stabilisce che «*Fermo restando quanto previsto al comma 916 applicazione delle nuove norme in tema di fatturazione elettronica ai soli documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019, ndr., le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;*».

A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l'emissione di fattura elettronica.

In merito giova sottolineare come la disposizione in commento si inserisca nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali (nella stessa Legge di Bilancio 2018 vedasi anche articolo 1 commi 937 a 943 relativamente alla disciplina dei depositi fiscali, e articolo 1 commi 945 a 959 in tema di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici). In considerazione della comune *ratio* che ha accompagnato dette norme, le cessioni richiamate nel predetto comma 917 vanno riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

A tale conclusione soccorre anche quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 (emanato in attuazione delle citate norme in tema di depositi fiscali) laddove si dispone che: "*Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione ...*". Occorre altresì considerare che i fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva.

Pertanto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. Per consentire, tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'IVA ad essa relativa, detta spesa andrà documentata con le modalità finora in uso (a tal fine possono tornare utili le regole contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, seppur abrogato, con decorrenza 1° luglio 2018, dall'articolo 1, comma 926, della legge di bilancio 2018, al pari delle altre norme riferibili alla scheda carburante), ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.

L'emissione della fattura – nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, valendo nell'eventualità, per gli altri casi, le ulteriori disposizioni dettate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – dovrà avvenire in forma elettronica secondo i precetti dettati dall'articolo 1, commi 909 e ss. della legge di bilancio 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche secondo quanto da ultimo disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna.

Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.

Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi che seguono.

1.1 Contenuto della fattura

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA.

Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "*scheda carburante*".

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa (da effettuarsi secondo le modalità specificate nel successivo punto 2 della presente circolare) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene chiarito che l'indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo "*MezzoTrasporto*" del file della fattura elettronica.

Va inoltre osservato che allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un'unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all'intero documento.

Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l'impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

1.2 Fatture differite

L'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l'emissione di una sola fattura, «*per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472*» laddove «*effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto*» e purché «*recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime*».

Ne deriva, quindi, che anche nell'ambito delle cessioni di carburanti come sopra identificate al punto 1, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 – in particolare «*indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti*» (cfr. l'articolo 1, comma 3, di tale decreto) – sarà possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

1.3 Fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

Considerata la formulazione letterale dell'articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018, che, come detto, in tema di carburanti non detta regole diverse, ma anticipa solo al 1° luglio 2018 quelle più generali previste in tema di fatturazione elettronica, le stesse troveranno applicazione secondo i limiti loro propri.

Ne deriva che gli esoneri specificamente previsti – si veda l'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017 per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "*regime di vantaggio*" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – resteranno pienamente efficaci (come peraltro confermato dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2018/593 del 16 aprile 2018).

1.4 Registrazione e conservazione delle fatture

Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti.

Così, ad esempio, in ragione dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, per le fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene inoltre segnalata la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 1° luglio 2018 di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Con particolare riferimento alla conservazione, viene specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità *online*), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

2 Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Come segnalato nella premessa, in tema di carburanti il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare «*carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*» (così, con identica formulazione, l'articolo 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima parte).

Al direttore dell'Agenzia delle entrate è stato poi demandato di individuare qualsiasi «*altro mezzo ritenuto parimenti idoneo*» (cfr. l'articolo 1, comma 923, ultima parte, della legge di bilancio 2018).

In adempimento di tale previsione, il direttore dell'Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato quali idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento: a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni; b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che, sebbene l'intervento dell'articolo 1, comma 923 – in modifica dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto IVA – sembri limitare l'utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti, la coerenza del sistema, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.

Se, dunque, come esplicitato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, l'impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. "*T.U.I.R.*"), indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) – secondo le specifiche indicazioni del punto 1 – dall'altro, non può negarsi l'idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione.

2.1 Peculiarità di alcuni strumenti di pagamento

2.1.1 Carte e buoni carburante

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

Nelle motivazioni del più volte richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, in riferimento alle forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi, si è evidenziato come le stesse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "*netting*" (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Va puntualizzato, al riguardo, che l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

Valgono, anche in questo caso, le regole generali individuate nel punto 1 della presente circolare, nonché quelle ricavabili dalla legislazione vigente, *in primis* il decreto IVA.

Così, ad esempio, se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica (cfr., in questo senso, anche le motivazioni del già citato provvedimento del direttore dell'Agenzia, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018).

Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. "*bianche*" (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica (si veda, in ordine ad una peculiare tipologia di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, la circolare n. 30 del 1° agosto 1974).

Le indicazioni qui fornite, che sono in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr., ad esempio, la sentenza 21 febbraio 2006, causa n. C-419/02) trovano ulteriore conferma nella direttiva 27 giugno 2016, n. 2016/1065, la quale, nel modificare la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ha espressamente codificato la differenza tra "*buono monouso*" e "*buono multiuso*". In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva – in coerenza con le indicazioni sopra formulate – troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 (si veda l'articolo 430 bis della direttiva n. 2006/112/CE come in ultimo modificato) e che precedenti documenti di prassi, per quanto risalenti nel tempo (cfr., ad esempio, la citata circolare n. 30 del 1974), consentivano per il c.d. "*buoni*" utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, si ritiene che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni qui fornite – ma in conformità ai pregressi documenti di prassi – non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.

2.1.2 Carte di credito, di debito e prepagate

Tra gli strumenti espressamente individuati dal legislatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 922 e 923, della legge di bilancio 2018, figurano, come visto, «*carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*».

Nell'individuare, quali ulteriori mezzi pagamento da considerarsi idonei, quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, il provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 ha richiamato, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo: «*carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente*» (così l'articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del provvedimento).

Sul punto, vale osservare che il secondo elenco non è meramente ripetitivo del primo e, dunque, nel rispetto della ratio sottesa all'intervento normativo (ovvero consentire forme di pagamento tracciabile diverse dal contante), dovranno ritenersi pienamente validi, ai fini e per gli effetti del citato articolo 1, commi 922 e 923, della legge di bilancio 2018, i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione. In conformità alla citata ratio, si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

Si pensi, in questo senso, a titolo puramente chiarificatore e non esaustivo:

– al rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.

Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.);

– ai servizi offerti dai vari operatori di settore (come *card*, applicazioni per *smartphone/tablet*, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel più volte richiamato provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

2.2 Credito d'imposta

In base all'articolo 1, comma 924, della legge di bilancio 2018, «*Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»*».

In merito, premesso che, nell'individuare i soggetti aventi diritto al credito d'imposta, la disposizione si riferisce "*agli esercenti di impianti*" in generale – e, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione – va evidenziato come, in conformità a quanto anche recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell'ambito di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di "*benefici, agevolazioni o esenzioni*" (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 242 e 264, rispettivamente del 20 novembre e 13 dicembre 2017), la misura, seppure di stretta interpretazione, si estende alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima *ratio*.

Ergo, il credito d'imposta in commento dovrà altresì riconoscersi a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

AUTOSTRADE: TUTTI I NUMERI DELLA CRISI (4)

— 7 maggio 2018



Continuiamo la nostra analisi sulla crisi del comparto autostradale (il primo articolo della serie è stato pubblicato su **Figisc Anisa News n. 4** del 08.04.2018 ed altri due su **Figisc Anisa News n. 5** del 23.04.2018) con un *focus* specificamente orientato ad un significativo campione di singole tratte autostradali.

Come, già precisato negli articoli precedenti, la fonte dei dati è oggettiva ed «*ufficiale*»: ossia le statistiche puntuali ed approfondite di **AISCAT** (sezioni "*Valori del traffico*" e "*L'autostrada e l'utente*" delle **Informazioni** semestrali), per il **periodo dal 2001 al 2016** (quelle per il 2017 saranno disponibili nei prossimi mesi).

Sono state selezionate trentanove tratte, per le quali sono disponibili tutti i dati idonei ad un confronto tra l'esercizio 2016 (ultimo anno della serie disponibile) con il 2001 (primo anno della serie disponibile) e con il 2007 (ultimo anno antecedente la recessione economica):

– lunghezza della tratta;

– percorrenze veicoli leggeri in milioni di km;

– percorrenze veicoli pesanti in milioni di km;

– percorrenze veicoli totali in milioni di km;

– numero punti vendita carburanti (rilevati da AISCAT come effettivamente attivi ed operanti negli anni presi a riferimento);

– volumi vendite carburanti (somma di benzina, gasolio e gpl) in milioni di litri;

– numero punti vendita servizi di *beverage & food* (rilevati da AISCAT come effettivamente attivi ed operanti negli anni presi a riferimento);

– volumi vendite altri beni e servizi diversi dai carburanti (beni e servizi soggetti a *royalty* e con esclusione di quelli generanti aggi) in milioni di euro.

I dati di dettaglio per le singole tratte sono consultabili e scaricabili in formato pdf cliccando con il *mouse* sul seguente titolo:

CAMPIONE TRATTE RETE AUTOSTRADALE 2001_2007_2016

Per le osservazioni di sintesi, **nel confronto con il 2001, il 2016** evidenzia che:

– delle trentanove tratte esaminate, solo una evidenzia un calo delle **percorrenze chilometriche** superiore al 20 % ed una sola presenta valori decrementali compresi tra più del 10 % ed il 20 %, cinque hanno valori decrementali compresi tra lo zero ed il 10 % (insomma, in tutto sette denotano un decremento delle percorrenze), mentre trentadue presentano un incremento, e tra queste, diciassette registrano un incremento inferiore a quello medio del campione (+11,44 %) e quindici un incremento superiore alla media;

– per quanto riguarda le **vendite di carburanti**, delle trentanove tratte esaminate otto presentano un decremento superiore al 75 %, ventuno un decremento superiore al 60 % e fino al 75 %, sei un calo superiore al 50 % e fino al 60 %, mentre solo tre decrementano tra lo zero ed il 50 % e solo una presenta un incremento; rispetto alla media del calo del campione (-62,04 %), ventotto registrano un decremento più elevato e solo undici un decremento meno elevato (ed in un solo caso, come già detto, un incremento);

– per quanto riguarda le **vendite di altri beni e servizi soggetti a *royalty***, delle trentanove tratte esaminate tre presentano un decremento superiore al 50 %, cinque un decremento superiore al 30 % e fino al 50 %, tre un calo superiore al 20 % e fino al 30 %, mentre tredici decrementano tra lo zero ed il 20 %, mentre quindici presentano un incremento; rispetto alla media dell'incremento del campione (+3,96 %), sedici tratte registrano o un decremento od un incremento meno elevato della media, mentre ventitre hanno un incremento più elevato (ed in un solo caso, come già detto, un incremento).

Sempre per le osservazioni di sintesi, **nel confronto con il 2007, il 2016** evidenzia che:

– delle trentanove tratte esaminate, due evidenziano un calo delle **percorrenze chilometriche** superiore al 20 %, otto presentano valori decrementali compresi tra più del 10 % ed il 20 %, venti hanno valori decrementali compresi tra lo zero ed

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

il 10 % (insomma, in tutto trenta denotano un decremento delle percorrenze), mentre solo nove presentano un incremento; rispetto al decremento del campione (-3,10 %) ventiquattro presentano un decremento più severo della media, mentre quindici presentano o un decremento meno severo od un incremento della media;

– per quanto riguarda le **vendite di carburanti**, delle trentanove tratte esaminate sei presentano un decremento superiore al 75 %, tredici un decremento superiore al 60 % e fino al 75 %, tredici un calo superiore al 50 % e fino al 60 %, mentre solo sette decrementano tra lo zero ed il 50; rispetto alla media del calo del campione (-55,23 %), venticinque registrano un decremento più elevato e solo quattordici un decremento meno elevato;

– per quanto riguarda le **vendite di altri beni e servizi soggetti a *royalty***, delle trentanove tratte esaminate cinque presentano un decremento superiore al 50 %, cinque un decremento superiore al 30 % e fino al 50 %, cinque un calo superiore al 20 % e fino al 30 %, mentre venti decrementano tra lo zero ed il 20 %, mentre solo quattro presentano un incremento; rispetto alla media del decremento del campione (-19,47 %), sedici tratte registrano un decremento più elevato della media, mentre ventitre hanno o un decremento meno elevato od un incremento rispetto alla media.

Per le statistiche dell'**erogato medio di carburanti (benzina, gasolio e gpl) per punto vendita carburanti**,

– le medie dell'intero campione per il 2001 (383 punti vendita censiti da AISCAT) sono pari a 10,240 milioni litri, tra un massimo di tratta di 17,000 milioni di litri ed un minimo di tratta di 2,933;

– le medie dell'intero campione per il 2007 (389 punti vendita censiti) sono pari a 8,548 milioni litri (-16,52 % sul 2001), tra un massimo di tratta di 15,183 milioni di litri ed un minimo di tratta di 2,946;

– le medie dell'intero campione per il 2016 (376 punti vendita censiti) sono pari a 3,959 milioni litri (-61,34 % sul 2001 e -53,68 % sul 2007), tra un massimo di tratta di 6,810 milioni di litri ed un minimo di tratta di solo 0,700.

Per le statistiche delle **vendite medie di beni e servizi soggetti a *royalty* per punto vendita *beverage & food***,

– le medie dell'intero campione per il 2001 (459 punti vendita censiti da AISCAT) sono pari a 1,732 milioni di euro, tra un massimo di tratta di 3,318 milioni di euro ed un minimo di tratta di 0,456;

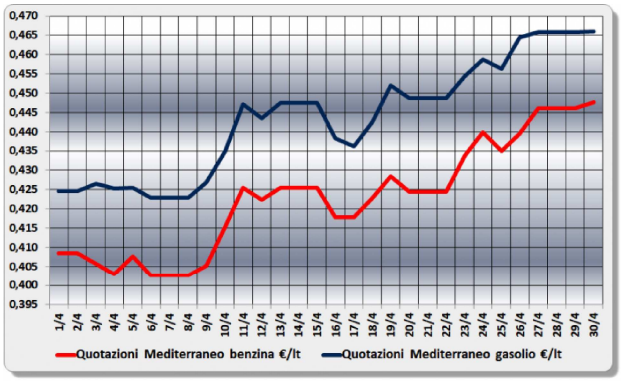
– le medie dell'intero campione per il 2007 (462 punti vendita censiti) sono pari a 2,221 milioni di euro (+28,26 % sul 2001), tra un massimo di tratta di 3,802 milioni di euro ed un minimo di tratta di 0,700;

– le medie dell'intero campione per il 2016 (524 punti vendita censiti) sono pari a 1,577 milioni di euro (-8,94 % sul 2001 e -29,00 % sul 2007), tra un massimo di tratta di 3,125 milioni di euro ed un minimo di tratta di 0,460. [**G.M.**]

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

ANDAMENTO DEI PREZZI NEL MESE DI APRILE

— 7 maggio 2018



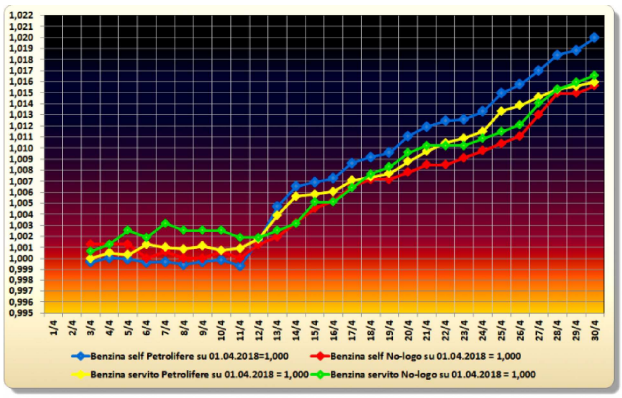
La media di aprile dei **prezzi nazionali Italia** dei principali prodotti – **rilevati su base settimanale e sulla modalità di servizio *self* dal MiSE** – evidenzia un significativo scostamento in aumento sulla media di marzo: il prezzo della **benzina** è rilevato a euro/litro 1,570 (contro 1,548 a marzo, con una variazione di +0,022 euro/litro e del +1,42 %), quello del **gasolio** è determinato in euro/litro 1,447 (contro 1,424 a marzo, con una variazione di +0,023 euro/litro e del +1,65 %) e, infine, per il **gpl** il prezzo è rilevato in euro/litro 0,646 (contro 0,652 a marzo, con una variazione di -0,006 euro/litro e del -0,88 %).

Sul fronte dei **fondamentali di mercato**, che incidono sul prezzo al consumo, la media mensile della quotazione del **greggio Brent** ad aprile è stata di dollari/barile 72,02 (contro 66,15 a marzo, con un incremento di +5,87 dollari/barile e del +8,87 %), che, convertita in valuta comunitaria – il **tasso di cambio** da 1,2329 dollari per euro in media di marzo si è deprezzato a 1,2268 a marzo, con una variazione del -0,49 % -, vale 58,72 euro/barile (contro 53,65 a marzo, con un incremento di +5,07 euro/barile e del +9,45 %).

Le quotazioni dei **prodotti finiti** CIF Mediterraneo registrano per la **benzina** una media ad aprile di 0,423 euro/litro – 686,73 dollari/tonnellata – [contro 0,393 a marzo (641,40 dollari/tonnellata), con un incremento di +0,030 euro/litro e del +7,63 %], per il **gasolio** una media ad aprile di 0,443 euro/litro – 643,67 dollari/tonnellata – [contro 0,408 a marzo (595,67 dollari/tonnellata), con un incremento di +0,035 euro/litro e del +8,58 %].

Per il **gpl** i prezzi mensili medi di contratto Algeria per aprile, registrano per il propano 195,04 euro/klt [(435 dollari/tonnellata) contro 191,84 di marzo (430 dollari/tonnellata), con un aumento pari a +3,20 euro/klt e del +1,67 %] e per il butano 201,76 euro/klt [(450 dollari/tonnellata) contro 196,30 di marzo (440 dollari/tonnellata), con un incremento pari a +5,46 euro/klt e del +2,78 %].

Quasi fermo il prezzo medio praticato del **metano**, che ad aprile risulta pari a 0.963 euro/kg, contro 0,962 della media di marzo.



Sul piano dei **prezzi praticati** – quali rilevati non dal campione usato per il prezzo Italia del MiSE, ma dalle comunicazioni giornaliere all'*Osservaprezzi* del MiSE -, i dati significativi **nazionali** medi di aprile (confrontati con i corrispondenti di marzo) risultano i seguenti:

- benzina – petrolifere – *self*: 1,581 €/lt, su marzo (1,559) +0,022, +1,41 %;
- benzina – petrolifere – *servito*: 1,725 €/lt, su marzo (1,705) +0,020, +1,17 %;
- benzina – no-logo – *self*: 1,546 €/lt, su marzo (1,527) +0,019, +1,24 %;
- benzina – no-logo – *servito*: 1,578 €/lt, su marzo (1,559) +0,019, +1,22 %;
- gasolio – petrolifere – *self*: 1,449 €/lt, su marzo (1,426) +0,023, +1,61 %;
- gasolio – petrolifere – *servito*: 1,598 €/lt, su marzo (1,577) +0,021, +1,33 %;
- gasolio – no-logo – *self*: 1,416 €/lt, su marzo (1,395) +0,021, +1,51 %;
- gasolio – no-logo – *servito*: 1,448 €/lt, su marzo (1,429) +0,019, +1,33 %;
- gpl – tutta la rete – *servito*: 0,632 €/lt, su marzo (0,639) -0,007, -1,10 %.

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

Sul **circuito extrarete** i prezzi medi di aprile (anche in questo caso confrontati con quelli corrispondenti di marzo) risultano i seguenti:

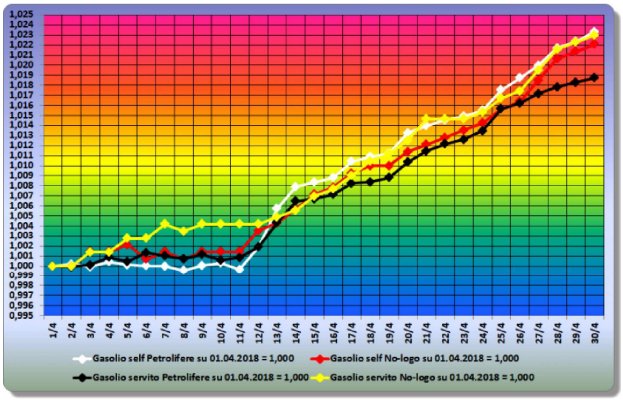
- benzina: 1,445 €/lt, su marzo (1,413) +0,032, +2,26 %;
- gasolio: 1,334 €/lt, su marzo (1,296) +0,038, +2,93 %;
- gpl: 649,02 €/1000 kg, su marzo (626,79) +22,23, +3,55 %.

La **differenza tra i prezzi nazionali praticati della rete delle petrolifere contro quelli dei no-logo** risulta mediamente ad aprile così determinata:

- benzina *self*: +0,035 €/lt (a marzo +0,032);
- benzina *servito*: +0,147 €/lt (a marzo +0,146);
- gasolio *self*: +0,033 €/lt (a marzo +0,031);
- gasolio *servito*: +0,150 €/lt (a marzo +0,148).

La **differenza tra i prezzi nazionali praticati nella modalità *servito* contro quelli praticati nella modalità *self*** risulta mediamente ad aprile così rilevata:

- benzina petrolifere: +0,144 €/lt (a marzo +0,146);
- benzina no-logo: +0,032 €/lt (a marzo +0,032);
- gasolio petrolifere: +0,149 €/lt (a marzo +0,151);
- gasolio no-logo: +0,032 €/lt (a marzo +0,034).



Le medie dei **margini industriali lordi** [=*prezzo praticato* –(*imposte*+*quotazione prodotti finiti*)] ad aprile risultano le seguenti:

- benzina – petrolifere – *self*: 0,136 €/lt, su marzo (0,148) -0,012, -8,11 %;
- benzina – petrolifere – *servito*: 0,254 €/lt, su marzo (0,268) -0,014, -5,22 %;
- benzina – no-logo – *self*: 0,107 €/lt, su marzo (0,122) -0,015, -12,30 %;
- benzina – no-logo – *servito*: 0,133 €/lt, su marzo (0,148) -0,015, -10,14 %;
- gasolio – petrolifere – *self*: 0,128 €/lt, su marzo (0,144) -0,016, -11,11 %;
- gasolio – petrolifere – *servito*: 0,250 €/lt, su marzo (0,268) -0,018, -6,72 %;
- gasolio – no-logo – *self*: 0,101 €/lt, su marzo (0,118) -0,017, -14,41 %;
- gasolio – no-logo – *servito*: 0,127 €/lt, su marzo (0,146) -0,019, -13,01 %;
- benzina – extrarete: 0,024 €/lt, su marzo (0,029) -0,005, -17,24 %;
- gasolio – extrarete: 0,033 €/lt, su marzo (0,037) -0,004, -10,81 %.

Per saperne di più, si può consultare e scaricare la **Figisc Anisa Newsletter Prezzi N, 064NP/2018 del 05.05.2018**, relativa ai prezzi mensili di aprile, e **N. 065NP/2018 del 06.05.2018**, relativa ai **prezzi mensili dal mese di gennaio al mese di aprile con saldo progressivo del primo quadrimestre 2018**, disponibile sul sito **www.figisc.it** alla rubrica ***Prezzi & Consumi***.

Nel contesto dei **prezzi dell'Unione Europea**, ad aprile l'Italia si colloca mediamente al **secondo posto per il prezzo più alto**, **sia per la benzina** [1,569 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,340 (a marzo, invece al primo posto con 1,547 euro/litro contro una media comunitaria di 1,304)] **che per il gasolio** [1,446 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,250 (a marzo, invece al primo posto con 1,422 euro/litro contro una media comunitaria di 1,220)].

Ad aprile il **prezzo al consumo della benzina** è stato in Italia più elevato di +0,229 euro/litro della media comunitaria (a marzo di +0,243), le **imposte** sono state più elevate di +0,220 euro/ litro della media comunitaria (a marzo di +0,223), il **prezzo industriale** è stato più elevato di +0,009 euro/litro della media comunitaria (a marzo di +0,020); il **prezzo al consumo del gasolio** è stato in Italia più elevato di +0,197 euro/litro della media comunitaria (a marzo di +0,202), le **imposte** sono state più elevate di +0,205 euro/litro della media comunitaria (a marzo di +0,206), il **prezzo industriale** è stato più basso di -0,008 euro/litro della media comunitaria (a marzo di -0,004).

Ad aprile, nelle quattro rilevazioni settimanali del MiSE e della Commissione Europea l'Italia si è collocata per due volte al secondo posto per il prezzo più elevato della **benzina** e per due volte al terzo (nel mese di marzo per due volte al primo posto per il prezzo più elevato della benzina, per una volta al secondo posto e per una volta al terzo, nelle quattro rilevazioni settimanali), si è collocata per quattro volte al secondo posto per il prezzo più elevato del **gasolio** (nel mese di marzo per tre volte al primo posto per il prezzo più elevato del gasolio e per una volta al secondo posto nelle quattro rilevazioni settimanali).

figisc anisa news
NOTA INFORMATIVA A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FIGISC ANISA

Per saperne di più, si può consultare e scaricare la **Figisc Anisa Newsletter Prezzi N. 062NP/2018 del 04.05.2018**,relativa ai **prezzi mensili di aprile 2018 dell'Unione Europea**, disponibile sul sito **www.figisc.it** alla rubrica ***Prezzi & Consumi***.